

IL RAPPORTO E IL REFERTO

Art. 365 c.p. (*Omissione di referto*) - Chiunque, avendo nell'esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto pel quale si debba procedere d'ufficio omette o ritarda di riferirne all'Autorità indicata nell'art. 361 [autorità giudiziaria o ad un'altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne], è punito con la multa fino a euro cinquecentosedici.

Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale.

Le Autorità destinatarie del referto cui si riferisce la disposizione sono la Autorità giudiziaria o ogni altra Autorità che a questa abbia l'obbligo di riferire, quindi in primo luogo la Polizia giudiziaria ex art. 347 c.p.p.

Art. 334 c.p.p. (Referto) - 1. Chi ha l'obbligo del referto deve farlo pervenire entro quarantotto ore, o se vi è pericolo nel ritardo, immediatamente al pubblico ministero o a qualsiasi ufficiale di polizia giudiziaria del luogo in cui ha prestato la propria opera o assistenza ovvero, in loro mancanza, all'ufficiale di polizia giudiziaria più vicino.

2. Il referto indica la persona alla quale è stata prestata assistenza e, se è possibile, le sue generalità, il luogo ove si trova attualmente e quanto altro valga a identificarla nonché il luogo, il tempo e le altre circostanze dell'intervento; dà inoltre le notizie che servono a stabilire le circostanze di fatto, i mezzi con i quali è stato commesso e gli effetti che ha causato o può causare.

3. Se più persone hanno prestato la loro assistenza nella medesima occasione, sono tutte obbligate al referto, con facoltà di redigere e sottoscrivere un unico atto.

Il *referto* non può essere considerato un documento puramente informativo, in quanto oltre a dare notizia di quanto fu raccolto nell'interrogatorio anamnestico, nell'esame obiettivo o nella valutazione degli esami, deve contenere la diagnosi, la valutazione della natura della patologia o di quant'altro riscontrato ed esprimere una prognosi.

L'obbligo di prestare *referto* vincola senza eccezioni tutti coloro che esercitano legittimamente una professione sanitaria e cioè medici chirurghi, dentisti, veterinari, farmacisti, ostetriche, infermieri e tutti gli esercenti le professioni sanitarie.

Il *referto* deve essere redatto in ogni caso in cui si sia prestata opera od assistenza e che possa presentare i caratteri di un delitto perseguibile d'ufficio.

Sussiste l'esonero dall'obbligo solo in quei casi in cui, in base alla natura ed ai caratteri della patologia o delle lesioni presentate dalla persona assistita o visitata, possa escludersi in modo certo la possibilità di un delitto perseguibile d'ufficio ovvero qualora la **redazione del referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale.**

Per quanto attiene la natura della prestazione, l'obbligo sussiste per qualsiasi tipo di attività professionale giacché mentre il termine di *assistenza* allude ad una attività terapeutica, spesso caratterizzata da pluralità e continuità, la parola *opera* si riferisce ad ogni altro tipo di attività medica, anche transitoria ed occasionale.

L'esclusione dall'obbligo di referto non vale per i delitti contro la personalità dello Stato per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo; essi obbligano infatti il cittadino, e quindi anche il sanitario (quale cittadino e non perché medico), a denunciare quanto testimoniato.

Sono esclusi dall'obbligo di referto i delitti procedibili a querela della persona offesa. In proposito occorre riconoscere che nella maggioranza dei casi il medico non è a conoscenza delle circostanze di fatto e certo non gli si può far carico della ignoranza di quelle circostanze aggravanti dalle quali spesso discende la perseguibilità d'ufficio di un delitto, né infine nella maggioranza dei casi è in grado di formulare altra valutazione se non un'ipotesi diagnostica ed una ipotesi prognostica sulla base delle quali è difficile prevedere la perseguibilità d'ufficio, ad esempio, di una lesione personale.

Nonostante il contrario avviso di parte della dottrina, è **consigliabile escludere dalla refertazione solo quei casi nei quali vi è assoluta certezza che non si tratti di un delitto perseguibile d'ufficio.**

Del resto l'art. 365 c.p. punisce l'omissione della refertazione «*in casi che **possono** presentare i caratteri di un delitto per quale si debba procedere d'ufficio*». È pertanto incontestabile che essa si riferisca alla potenzialità virtuale e non alla avvenuta constatazione od alla concreta previsione della perseguibilità d'ufficio di una determinata lesione, malattia o morte. La norma lascia in buona sostanza intendere trattarsi di un **obbligo molto ampio che sussiste anche nei casi di pura ipotesi di evoluzione in una patologia procedibile d'ufficio.**

DELITTI PROCEDIBILI D'UFFICIO

- a) **delitti contro la vita**: omicidio doloso, colposo e preterintenzionale; omicidio del consenziente; istigazione o aiuto al suicidio; morte conseguente ad altro delitto; abbandono di minori o incapaci e, salvo alcuni casi, infanticidio e feticidio;
- b) **delitti contro l'incolumità individuale**: lesioni personali dolose lievi, gravi e gravissime; lesioni colpose gravi e gravissime quando commesse con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale; nelle lesioni colpose stradali gravi e gravissime.
- c) **delitti contro l'incolumità pubblica**: tutte le attività pericolose per la salute pubblica, che esponano al pericolo di epidemie, di intossicazioni e di danni provocati da alimenti, bevande o medicinali guasti o imperfetti;
- d) **delitti sessuali**: violenza sessuale commessa nei confronti di minore dei 14 anni; commessa dal genitore, dal convivente, dal tutore o da persona cui il minore sia affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia; dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio nell'esercizio delle loro funzioni; connessa ad altro delitto per il quale si procede d'ufficio; se la persona offesa non ha compiuto 10 anni;
- e) **delitti di interruzione della gravidanza**: le interruzioni dolose, preterintenzionali e colpose di gravidanza;
- f) **delitti di manomissione del cadavere**: vilipendio, distruzione, occultamento e uso illegittimo di cadavere;
- g) **delitti contro la libertà individuale**: sequestro di persona, violenza privata, minaccia aggravata;
- h) **delitti contro la famiglia**: abuso dei mezzi di correzione o di disciplina e maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli.

Vi sono poi talune circostanze, senza apparenti connessioni con delitti procedibili d'ufficio, nelle quali occorre presentare il referto, come nel caso del **suicidio**, della **morte sospetta** e dell'**infortunio sul lavoro**.

Nel caso del *suicidio* o del tentato suicidio il referto si rende necessario perché il fatto potrebbe essere collegato alla partecipazione di altre persone, che abbiano istigato o prestato aiuto al suicida.

Nel caso della *morte sospetta*, quando non sia stata ancora precisata la causa vera della morte e sussista il dubbio circa la natura spontanea o violenta del decesso, è obbligo informare l' **Autorità** giudiziaria per i necessari accertamenti.

Nel caso dell'*infortunio lavorativo*, che abbia avuto conseguenze mortali o abbia causato lesioni gravi o gravissime, è bene fare referto poiché, nonostante l'apparente accidentalità del fatto, si potrebbero ravvisare responsabilità colpose per trasgressione delle norme di prevenzione antinfortunistica da parte del datore di lavoro, e persino potrebbe trattarsi di un delitto doloso quando l'infortunio fosse stato provocato intenzionalmente per odio, vendetta o sabotaggio.

La giurisprudenza afferma che risponde di omissione di referto il medico di base che, in caso di lesioni gravi derivanti da infortunio sul lavoro, ometta di informare l'Autorità giudiziaria, essendo ininfluyente l'invio all'INAIL della denuncia di infortunio.

Quanto, infine, alla specifica esimente del referto di cui all'ultimo cpv. dell'art. 365 c.p. «*quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale*», occorre tener presente che lo scopo della particolare disposizione è quella di **privilegiare le finalità umane e sociali della attività del medico** rispetto a quella di ottenere in tali specifici casi la *notitia criminis*.

La tassatività della norma riconosce **priorità alla tutela della salute dell'assistito**.

Il *referto* deve essere presentato nei casi ordinari entro 48 ore da quando il medico ha prestato la *assistenza od opera*, ma qualora si tratti invece di casi in cui il ritardo crea pericolo al buon esito delle indagini, esso deve essere presentato ***immediatamente***.

La finalità della norma è quella di consentire all' Autorità giudiziaria il più precoce intervento possibile. Gli esempi sono molteplici e tra questi vanno evidenziati i casi di lesioni o patologie per le quali si può presumere che la vita della persona assistita sia in imminente pericolo.

Il ritardo potrebbe compromettere il buon esito delle attività di sopralluogo, l' interrogatorio del leso nel caso di evoluzione infausta, ed il tempestivo avvio delle operazioni necroscopiche.

Sono **destinatari del referto** il **Procuratore della Repubblica**, qualsiasi **Ufficiale di polizia giudiziaria** del luogo in cui il medico ha prestato la propria attività o, in loro mancanza, l' **Ufficiale di polizia giudiziaria** più vicino.

A norma dell' art. 57 c.p.p. sono **Ufficiali di polizia giudiziaria**:

- a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla polizia di Stato ai quali l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;
- b) gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza, degli agenti di custodia (oggi Corpo di polizia penitenziaria) e del corpo forestale dello Stato nonché gli altri appartenenti alle predette forze di polizia ai quali l'ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualità;
- c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell'arma dei carabinieri o della guardia di finanza.

Il referto deve indicare:

1. la persona o le persone che hanno richiesto l'intervento del sanitario;
2. il luogo, il giorno, l'ora ed ogni altra circostanza relativa all'intervento;
3. il luogo del momento in cui viene redatto il referto e quello nel quale si trova la persona cui il sanitario prestò la propria assistenza od opera;
4. le generalità della persona assistita ovvero, quando non siano conosciute, tutto ciò che possa valere ad identificarla (connotati, contrassegni, ecc.);
5. i sintomi accusati dalla persona di cui è questione, le lesioni e le alterazioni anatomiche riscontrate nonché ogni elemento che possa concorrere a stabilirne la natura e la causa, il mezzo od i mezzi che le determinarono, la natura del delitto e di come esso sia stato commesso;
6. la valutazione prognostica della durata della malattia, l'eventuale pericolo di morte e gli esiti ipotizzabili.

DENUNCIA GIUDIZIARIA

DENUNCIA GIUDIZIARIA (EX RAPPORTO)

Quando il medico, per il lavoro che svolge, assume la qualifica di *pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio*, ha l'obbligo ai sensi degli articoli 361 e 362 del codice penale, di denunciare tempestivamente all'Autorità giudiziaria *qualsiasi reato per il quale si debba procedere d'ufficio e di cui abbia avuto notizia nell'esercizio e a causa delle sue funzioni*.

REFERTO

Il referto invece è la denuncia cui è tenuto il sanitario che non riveste al momento della prestazione la qualifica di pubblico ufficiale né di incaricato di un pubblico servizio in quanto *esercante un servizio di pubblica necessità*.

Si distingue per questo dal *rappporto (denuncia giudiziaria)*.

Le qualifiche giuridiche del medico

Il professionista sanitario non ha una qualifica giuridica unica ed universalmente valida; il sanitario a seconda dell'attività svolta in concreto può rientrare in una delle tre figure rilevanti per il diritto penale:

- 1) **Pubblico ufficiale;**
- 2) **Incaricato di Pubblico servizio;**
- 3) **Persona esercente un servizio di pubblica necessità.**

Nozione di pubblico ufficiale

La nozione di pubblico ufficiale è contenuta nell' art. 357 c.p.

Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una **pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa**. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo dei poteri autoritativi o certificativi.

In molte contingenze i medici assumono la qualifica di pubblico ufficiale quando esercitano una **attività certificativa o amministrativa in quanto dipendenti di una pubblica amministrazione**; a titolo di esempio: medico della Sanità Militare, della Polizia di Stato, della amministrazione penitenziaria, delle Ferrovie dello Stato, del Ministero della Sanità, degli Enti Previdenziali, delle Aziende Ospedaliere.

Pubblica funzione

Per *pubblica funzione* si intende un'attività alla quale sono collegati i **poteri dello Stato** o di altro Ente Pubblico, compresa nella sfera legislativa, giudiziaria o amministrativa. Tale attività è l'espressione di volontà e di azione esercitata dallo Stato e dagli Enti Pubblici nei settori dell'emanazione delle leggi, dell'amministrazione della giustizia e della pubblica amministrazione, cioè le funzioni più elevate dell'attività statale.

Nozione di incaricato di pubblico servizio

Art. 358 c.p. (Nozione di persona incaricata di un pubblico servizio). <<Agli effetti della legge penale sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, **prestano un pubblico servizio**. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima...>>.

Incaricati di un pubblico servizio: impiegati dello Stato o di altro ente pubblico oppure ogni altra persona che presti, permanentemente o temporaneamente e a qualsiasi titolo, un pubblico servizio; si intende per *pubblico servizio* una attività che lo Stato oppure un altro ente autorizzato, espleta, valendosi di persone all'uopo indicate, al fine di soddisfare i bisogni della collettività di cui lo Stato ha assunto la *tutela*, con **mansioni che non richiedono l'esercizio di poteri autoritativi.**

Rivestono la qualifica di **incaricati di pubblico servizio** coloro i quali prestano un pubblico servizio mediante **attività assistenziali**; quindi i medici dipendenti di pubbliche amministrazioni, ed in particolare delle Aziende Ospedaliere e Sanitarie locali, quando non siano considerati pubblici ufficiali, in quanto esercitano un'attività pubblica alle dipendenze di un Ente pubblico. L'opinione giurisprudenziale prevalente è che lo siano tutti i medici a qualsiasi titolo convenzionati con il S.S.N.

Infatti il medico generico convenzionato con il servizio sanitario nazionale, avendo poteri di certificazione, è da ritenere persona incaricata di pubblico servizio, ma non pubblico ufficiale, esulando dalle sue attribuzioni l'esercizio di qualsiasi potere autoritativo.

Nozione di esercente un servizio di pubblica necessità

La nozione di **esercente un servizio di pubblica necessità** è contenuta nell' art. 359 c.p.

Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità:

- 1) i **privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato**, quando dell' opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi;
- 2) privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica Amministrazione.

La differenza fra pubblico servizio e servizio di pubblica necessità è che il primo viene espletato dallo Stato, sia pure mediante persone appositamente incaricate, l'altro viene espletato da privati che abbiano ottenuto dallo Stato una regolare abilitazione. Sono esercenti un servizio di pubblica necessità i medici privati, liberi professionisti.

- **QUALIFICHE GIURIDICHE DEL MEDICO**

- **PUBBLICO UFFICIALE**

- *Medico del Ministro della Sanità*
- *Medico funzionario della A.S.L.*
- *Medico militare*
- *Medico di bordo*
- *Medico di porto e di aeroporto*
- *Medico carcerario*
- *Medico necroscopo*
- *Medico ausiliario della Polizia Giudiziaria*
- *Perito e consulente tecnico*
- *Medico Fiscale*
- *Medico di Guardia Medica*

- **INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO**

- *Medico addetto ai laboratori di igiene e profilassi*
- *Medico ospedaliero con funzioni assistenziali*
- *Medico scolastico*
- *Medico sportivo*

- **ESERCENTE SERVIZIO DI PUBBLICA NECESSITA'**

- *Medico libero professionista*

Il Codice penale prevede e punisce, tra i delitti contro l'amministrazione della giustizia ed in particolare tra quelli contro l'attività giudiziaria, l' **omissione di denuncia**

- a) da parte del **pubblico ufficiale** (art. 361 c.p.),
- b) dell' **incaricato di pubblico servizio** (art. 362 c.p.) e
- c) da parte del comune **esercitante una professione sanitaria** (art. 365 c.p.).

Art. 361 c.p. (*Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale*) - Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all' autorità giudiziaria, o ad un' altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell' esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da euro trenta a euro cinquecentosedici.

La pena è della reclusione fino ad un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria, che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto.

Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa.

Art. 362 c.p. (*Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio*) - L'incaricato di un pubblico servizio che omette o ritarda di denunciare all'autorità indicata nell'articolo precedente un reato del quale abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa del servizio, è punito con la multa fino a euro centotre. Tale disposizione non si applica se si tratta di un reato punibile a querela della persona offesa né si applica ai responsabili delle comunità terapeutiche socio-riabilitative per fatti commessi da persone tossicodipendenti affidate per l'esecuzione del programma definito da un servizio pubblico.

Art. 363 c.p. (*Omessa denuncia aggravata*) - Nei casi preveduti dai due articoli precedenti, se l' omessa o ritardata denuncia riguarda un delitto contro la personalità dello Stato, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni ed è da uno a cinque anni, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria.

Art. 331 c.p.p. (*Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio*) - 1. Salvo quanto stabilito dall' art. 347 i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell' esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio, devono fare denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito.

2. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria.

3. Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto.

4. Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile di ufficio, l' autorità che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero.

Art. 347 c.p.p. (*Obbligo di riferire la notizia del reato*) - 1. Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria, senza ritardo, riferisce al pubblico ministero, per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione.

2. Comunica, inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.

2 bis. Qualora siano stati compiuti atti per i quali è prevista l'assistenza del difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, la comunicazione della notizia di reato è trasmessa al più tardi entro quarantotto ore dal compimento dell'atto, salve le disposizioni di legge che prevedono termini particolari.

3. Se si tratta di taluno dei delitti indicati nell'art. 407, comma 2, letto a), numeri da 1) a 6) e, in ogni caso, quando sussistono ragioni di urgenza, la comunicazione della notizia di reato è data immediatamente anche in forma orale. Alla comunicazione orale deve seguire senza ritardo quella scritta con le indicazioni e la documentazione previste dai commi 1 e 2.

4. Con la comunicazione, la polizia giudiziaria indica il giorno e l'ora in cui ha acquisito la notizia.

Nel linguaggio medico-legale la *denuncia* del medico in qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio spesso è indicata come *rapporto* per mantenere la distinzione rispetto al referto.

Quanto al *Contenuto della denuncia* cui si deve uniformare il rapporto così dispone l' art. 332 c.p.p.:

La denuncia contiene la esposizione degli elementi essenziali del fatto e indica il giorno dell' acquisizione della notizia nonché le fonti di prova già note. Contiene inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona alla quale il fatto è attribuito, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.

In ogni caso il primo cpv. dell' art. 331 c.p.p. dispone che la denuncia sia egualmente presentata anche nel caso in cui non sia noto il responsabile.

Sono caratteristiche di tale *denuncia-rapporto*:

1. la funzionalità dell'obbligo rispetto alla qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di servizio di pubblica necessità;
2. l'obbligatorietà rispetto a tutti i reati (delitti o contravvenzioni) per i quali si debba procedere d'ufficio;
3. il costituire la sua omissione un delitto contro l'attività giudiziaria;
4. l'essere tuttavia tale responsabilità considerata meno grave di quella prevista per gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria in quanto tale omissione viola l'obbligo istituzionale di riferire immediatamente per iscritto la notizia di reato al Pubblico Ministero.

La denuncia deve essere presentata senza ritardo con un documento in forma scritta al Procuratore della Repubblica o ad un Ufficiale di Polizia giudiziaria. Non è prevista alcuna forma particolare di redazione, salvo quella che più sanitari titolari dello stesso obbligo possono sottoscrivere un unico documento congiunto da tutti sottoscritto.

L'obbligo di *rapporto* ricade su tutti i sanitari compresi nelle categorie dei pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio **quando abbiano notizia del reato mentre si trovano nell'esercizio delle loro funzioni o del loro servizio oppure a causa di essi.**

In altre parole si richiede che esista una relazione, sia pur solo occasionale, tra l'attività prestata ed il reato di cui hanno notizia.

Il delitto di omissione di rapporto è aggravato se l'omissione o il ritardo della denuncia riguarda un delitto contro la personalità dello Stato.

Differenze tra referto e denuncia:

Quanto alle persone sono obbligati al referto gli esercenti una professione sanitaria, mentre alla denuncia sono tenuti tutti i medici che assumono la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.

Quanto al fatto oggetto dell'informativa il referto riguarda solo i delitti perseguibili di ufficio, la denuncia comprende invece ogni tipo di reato (delitti e contravvenzioni) procedibili d'ufficio.

Differenze tra referto e denuncia:

Quanto al contenuto il referto implica un giudizio tecnico di natura prognostica e diagnostica circa la natura delle lesioni, le cause, i mezzi e le conseguenze che ne possono derivare in ordine al termine di guarigione, al pericolo di vita o a postumi residui. Tutto ciò non è richiesto nella denuncia che ha carattere meramente giudiziario e si limita alla **pura notizia di reato**, indicando il reo, la vittima, il testimone o gli elementi di prova raccolti.

Differenze tra referto e denuncia:

Quanto all'esimente non vi è obbligo di referto qualora la persona assistita venga sottoposta a procedimento penale, mentre la denuncia non prevede questa circostanza.

Quanto al termine di presentazione la denuncia deve essere trasmessa senza alcun ritardo, mentre il referto deve pervenire entro 48 ore, salvo pericolo di ritardo.